


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 342/10<sup>a</sup>

S.a.O.  
16.05.18  
✓



Consiglio Regionale della Calabria

1<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE

**AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA CALABRIA.**

Proposta di legge

Di iniziativa del Consigliere Regionale:  
Battaglia, Aieta e Sergio

Recante

**“ISTITUZIONE DELL’UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA E DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE”**

Reggio Calabria li 15/05/2018

Il Consigliere Regionale

Domenico Battaglia

Giuseppe Aieta

Franco Sergio

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 22506 del 15/5/2018

Classificazione 2.5

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA INERENTE LA PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA E DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE)**

Il D. Lgs. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e s.m.i., all'art. 5, demanda ad ogni Regione, con propria legge, il compito di istituire l'Ufficio regionale di statistica.

La presente proposta di legge, eliminando il divario che ci separa dalle altre Regioni italiane, che già da diversi anni hanno provveduto ad ottemperare alle prescrizioni del decreto legislativo sopra citato, colma questo vuoto legislativo, prevedendo l'istituzione dell'Ufficio regionale di statistica e disciplinando il Sistema statistico regionale nel suo complesso. La presente proposta di legge prevede, altresì, l'adozione del Programma statistico regionale, quale strumento di programmazione, pianificazione e promozione delle attività volte alla rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici di rilievo regionale e istituisce l'albo regionale degli intervistatori ai quali affidare le rilevazioni statistiche regionali. Nel dettaglio, l'art. 1 specifica gli obiettivi della proposta di legge in oggetto prevedendo l'istituzione dell'Ufficio regionale di statistica, nonché del Sistema statistico regionale (SISTAR) attraverso il quale coordinare tutti gli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni pubbliche, nonché agli enti, organismi pubblici e privati, società di proprietà regionale, università e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che operano sul territorio calabrese. Nello stesso articolo viene, poi, prevista l'adozione del Programma statistico regionale e l'istituzione dell'Albo regionale degli intervistatori.

L'art. 2 individua dettagliatamente i soggetti che compongono il SISTAR, il quale, dunque, riunisce tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, svolgono all'interno del territorio calabrese, attività statistica.

L'art. 3 disciplina l'organizzazione e l'attività dell'Ufficio regionale di statistica, il quale deve svolgere il suo ruolo in piena autonomia. A tale scopo è previsto nella norma che esso non dipenda funzionalmente da alcuna direzione generale della Giunta regionale e del Consiglio regionale. L'Ufficio regionale di statistica dirige il SISTAR e ne coordina l'attività, promuovendo lo scambio dei dati statistici tra i suoi componenti.

L'art. 4 disciplina il SISTAR nel suo complesso. L'articolo illustra, preliminarmente, le finalità del Sistema statistico regionale specificando che esso è preposto ad individuare, rilevare, elaborare, diffondere e archiviare tutti quei dati statistici che consentono, attraverso la loro aggregazione, di rappresentare la realtà sociale ed economica del territorio. Inoltre, il SISTAR si raccorda con il Sistema statistico nazionale al quale fornisce i dati informativi relativi al territorio calabrese previsti nel programma statistico nazionale.

L'art. 5 individua gli organi del SISTAR. Distingue, dunque, tra il Comitato tecnico scientifico del SISTAR e la Commissione statistica regionale. Di ciascun organo, l'articolo specifica le funzioni e la composizione.

L'art. 6 è dedicato al Programma statistico regionale quale strumento di programmazione dell'attività statistica regionale e di raccordo con il programma statistico nazionale.

L'art. 7 disciplina il trattamento dei dati statistici e l'obbligo del segreto statistico. Stabilisce, dunque, che i dati statistici siano tutelati dal segreto statistico e che il loro trattamento debba avvenire esclusivamente nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

L'art. 8 disciplina l'accesso ai dati statistici e specifica che essi possano essere concessi a soggetti pubblici e/o privati e alle persone fisiche per finalità di ricerca e studio, salvo, però, quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 322/1989 e s.m.i.

Successivamente, l'art. 9 riguarda l'obbligo per tutti i soggetti pubblici e privati e per le persone fisiche di fornire i dati statistici. Tale obbligo non si applica ai dati sensibili, il cui trattamento è

subordinato al consenso scritto dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nei limiti e con le finalità di quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'art. 10 prevede che siano comminate delle sanzioni amministrative nell'ipotesi che i soggetti di cui all'art. 9, se richiesti, non adempiano all'obbligo di fornire i dati statistici. E' demandato all'Ufficio regionale di statistica il compito di comminare tali sanzioni, proporzionandole alla gravità dell'inadempienza.

L'art. 11 è dedicato, infine, alla norma finanziaria che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, individuandone la copertura finanziaria, mentre l'art. 12 disciplina l'entrata in vigore del presente testo normativo che viene subordinata alla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

### **Relazione tecnico - finanziaria**

La presente legge produce un impatto finanziario complessivo pari ad euro 59.600,00 per ciascun esercizio del triennio 2018 - 2020 del bilancio regionale.

In particolare, le disposizioni dalle quali derivano nuovi o maggiori oneri a valere sul bilancio regionale sono l'articolo 3 sull'organizzazione dell'ufficio regionale di statistica e l'articolo 5 sugli organi del SISTAR.

Con riferimento all'articolo 3, gli oneri finanziari possono essere quantificati in euro 50.000 annui, quale limite massimo di spesa concedibile. Tale importo è determinato in base alla media di stime parametriche delle risorse finanziarie stanziata da alcune regioni italiane che con legge regionale hanno disciplinato la materia (ex plurimis, Veneto l.r. 8/2002, Marche l.r. 6/1999, Lazio l.r. 47/1998). La spesa de qua troverà copertura finanziaria mediante le risorse allocate al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione. Per il personale di cui al comma 3 non sono previsti nuovi oneri finanziari in quanto il personale è già di ruolo presso la Giunta regionale e, pertanto, è retribuito con le risorse già presenti a legislazione vigente nel bilancio regionale 2018 - 2020 sul programma 01.01 dello stato di previsione della spesa.

La norma di cui all'articolo 5 prevede l'istituzione del Comitato tecnico scientifico del SISTAR, formato da 5 membri, e della Commissione statistica regionale, formata da 17 membri. Per i componenti di entrambi gli organismi è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, tenendo conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale non dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n. 10134 del 24 luglio 2008.

Considerato che i suddetti organi hanno sede a Catanzaro e che si riuniscono una volta al mese, e che per i dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta non viene riconosciuto alcun rimborso per trasferta dato che operano *in loco*, fissato un limite massimo di spesa pro capite pari a 80 € a seduta (comprensivo del rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 22,26 o del rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 44,26, fra primo e secondo pasto; il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di due; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo

del biglietto di prima classe o equiparato), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 9.600 euro (per il Comitato 80 € a seduta x 12 sedute annuali x 5 componenti e per la Commissione 80 € a seduta x 12 sedute annuali x 5 componenti non dirigenti generali della Giunta), che può trovare congrua copertura finanziaria nell'ambito del Programma U.20.03 - Altri fondi, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo speciale di parte corrente per i provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa.

Le altre disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuove o maggiori spese per il bilancio. Esse, difatti, hanno natura ordinamentale, come di seguito indicato.

L'art. 1 specifica, infatti, gli obiettivi della proposta di legge in questione prevedendo l'istituzione dell'Ufficio regionale di statistica, nonché del Sistema statistico regionale (SISTAR) attraverso il quale coordinare tutti gli uffici di statistica appartenenti alle amministrazioni pubbliche, nonché agli enti, organismi pubblici e privati, società di proprietà regionale, università e Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che operano sul territorio calabrese. Nello stesso articolo viene, poi, prevista l'adozione del Programma statistico regionale e l'istituzione dell'Albo regionale degli intervistatori.

L'art. 2 individua dettagliatamente i soggetti che compongono il SISTAR, il quale, dunque, riunisce tutti i soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, svolgono all'interno del territorio calabrese, attività statistica.

L'art. 4 disciplina il SISTAR nel suo complesso. L'articolo illustra, preliminarmente, le finalità del Sistema statistico regionale specificando che esso è preposto ad individuare, rilevare, elaborare, diffondere e archiviare tutti quei dati statistici che consentono, attraverso la loro aggregazione, di rappresentare la realtà sociale ed economica del territorio. Inoltre, il SISTAR si raccorda con il Sistema statistico nazionale al quale fornisce i dati informativi relativi al territorio calabrese previsti nel programma statistico nazionale.

L'art. 6 è dedicato al Programma statistico regionale quale strumento di programmazione dell'attività statistica regionale e di raccordo con il programma statistico nazionale.

L'art. 7 disciplina il trattamento dei dati statistici e l'obbligo del segreto statistico. Stabilisce, dunque, che i dati statistici siano tutelati dal segreto statistico e che il loro trattamento debba avvenire esclusivamente nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.

L'art. 8 disciplina l'accesso ai dati statistici e specifica che essi possano essere concessi a soggetti pubblici e/o privati e alle persone fisiche per finalità di ricerca e studio, salvo, però, quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 322/1989.

Successivamente, l'art. 9 riguarda l'obbligo per tutti i soggetti pubblici e privati e per le persone fisiche di fornire i dati statistici. Tale obbligo non si applica ai dati sensibili, il cui trattamento è subordinato al consenso scritto dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nei limiti e con le finalità di quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.

L'art. 10 prevede che siano comminate delle sanzioni amministrative nell'ipotesi che i soggetti di cui all'art. 9, se richiesti, non adempiano all'obbligo di fornire i dati statistici. E' demandato all'Ufficio regionale di statistica il compito di comminare tali sanzioni, proporzionandole alla gravità dell'inadempienza.

L'art. 11 è dedicato, infine, alla norma finanziaria che quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, individuandone la copertura finanziaria, mentre l'art. 12 disciplina l'entrata in vigore del presente testo normativo che viene subordinata alla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

## **Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria**

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

**Tabella 1- Oneri finanziari**

Articolo	Descrizione	Tipologia di spesa Corrente/ Investimento	Carattere Temporale Annuale/ Pluriennale	Importo
Art.3	Ufficio regionale statistica	C	P	50.000,00 euro
Art.5	Consulta e Commissione	C	P	9.600,00 euro

### **Criteri di quantificazione degli oneri finanziari**

Con riferimento all'articolo 3, gli oneri finanziari possono essere quantificati in euro 50.000 annui, quale limite massimo di spesa concedibile. Tale importo è determinato in base alla media di stime parametriche delle risorse finanziarie stanziata da alcune regioni italiane che con legge regionale hanno disciplinato la materia (ex plurimis, Veneto l.r. 8/2002, Marche l.r. 6/1999, Lazio l.r. 47/1998). La spesa de qua troverà copertura finanziaria mediante le risorse allocate al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

La norma di cui all'articolo 5 prevede l'istituzione del Comitato tecnico scientifico del SISTAR, formato da 5 membri, e della Commissione statistica regionale, formata da 17 membri. Per i componenti di entrambi gli organismi è riconosciuto il rimborso delle spese di trasferta, tenendo conto degli importi relativi ai rimborsi spese riconosciuti al personale non dirigente della Giunta regionale della Calabria, come da disciplinare approvato con decreto del dirigente del Dipartimento Organizzazione del Personale n.10134 del 24 luglio 2008.

Considerato che i suddetti organi hanno sede a Catanzaro e che si riuniscono una volta al mese, e che per i dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta non viene riconosciuto alcun rimborso per trasferta dato che operano *in loco*, fissato un limite massimo di spesa pro capite pari a 80 € a seduta (comprensivo del rimborso di un pasto, per le trasferte non inferiore a otto ore e fino alla concorrenza di € 22,26 o del rimborso del secondo pasto, in caso di trasferta di durata non inferiore a 24 ore, per complessive € 44,26, fra primo e secondo pasto; il rimborso dei biglietti della ferrovia urbana, e/o tram, e/o metropolitana, per ogni giorno di trasferta nel limite massimo di due; il rimborso delle spese effettivamente sostenute e regolarmente documentate per i viaggi in ferrovia o altri mezzi di trasporto extraurbani, nel limite del costo del biglietto di prima classe o equiparato), è possibile stimare una spesa complessiva pari a 9.600 euro (per il Comitato 80 € a seduta x 12 sedute annuali x 5 componenti e per la Commissione 80 € a seduta x 12 sedute annuali x 5 componenti non dirigenti generali della Giunta), che può trovare congrua copertura finanziaria nell'ambito del Programma U.20.03 -

Altri fondi, capitolo U0700110101 relativo al "Fondo speciale di parte corrente per i provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", che presenta la necessaria disponibilità, con contestuale incremento del Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa.

**Tabella 2 - Copertura finanziaria**

<b>Programma/ capitolo</b>	<b>Anno 2018</b>	<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>
Programma U.20.03 - Capitolo U0700110101	59.600,00 €	59.600,00 €	59.600,00 €

## **PROPOSTA DI LEGGE "ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA E DEL SISTEMA STATISTICO REGIONALE"**

### **ART 1 (OBIETTIVI)**

1. La presente legge, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del D. Lgs. 322/1989 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e s.m.i., istituisce l'Ufficio regionale di statistica.
2. Allo scopo di coordinare gli uffici di statistica che operano sul territorio calabrese, la presente legge istituisce anche il Sistema statistico regionale (Sistar).
3. Viene, poi, prevista l'adozione del Programma statistico regionale, quale strumento di programmazione, pianificazione e promozione delle attività volte alla rilevazione, elaborazione e diffusione dei dati statistici di rilievo regionale. Viene prevista, inoltre, l'istituzione dell'albo regionale degli intervistatori.

### **ART. 2 (COMPONENTI DEL SISTAR)**

1. Il Sistema statistico regionale si compone dei seguenti soggetti:
  - L'Ufficio regionale di statistica;
  - I Settori della Giunta regionale e del Consiglio regionale che svolgono attività statistica relativamente alle materie di competenza;
  - Gli uffici che svolgono attività statistica presso gli enti strumentali ed osservatori della Regione e presso le società le cui quote sono di proprietà regionale o comunque a partecipazione regionale;
  - Gli uffici statistici delle aziende esercenti servizi pubblici nell'ambito del territorio regionale;
  - L'ufficio statistica provinciale della Città metropolitana di Reggio Calabria;

- Gli uffici di statistica delle altre province calabresi, dei Comuni, delle Unioni di Comuni, nonché delle Aziende Sanitarie Locali, delle Aziende ospedaliere e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che esercitano la loro attività nel territorio calabrese;
  - Gli uffici di statistica delle università calabresi;
  - Tutti gli altri uffici statistici di enti e organismi pubblici e/o privati che esercitano la loro azione nel territorio regionale.
2. Nell'ambito dei loro settori di competenza e in relazione a specifiche indagini promosse dall'Ufficio regionale di statistica, gli uffici statistici appartenenti al Sistar trasmettono i dati informativi in loro possesso all'Ufficio regionale di statistica .
3. Le attività di rilevazione, elaborazione, aggregazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici svolte dagli uffici statistici dei componenti del Sistar devono avvenire nel rispetto dell'indirizzo tecnico metodologico elaborato dal Comitato tecnico scientifico del Sistar di cui all'art. 5 della presente legge.

### **ART. 3 (ORGANIZZAZIONE E ATTIVITA' DELL'UFFICIO REGIONALE DI STATISTICA)**

1. All'Ufficio regionale di statistica, istituito presso la Giunta regionale, è preposto un dirigente avente specifiche competenze in almeno una delle seguenti materie: statistica, matematica, economia, sociologia o materie affini.
2. La Giunta fornisce i locali, il supporto tecnico e le risorse strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio.
3. All'Ufficio regionale di statistica viene assegnato il personale di ruolo della Giunta regionale assunto a tempo indeterminato che risulti necessario per l'espletamento delle sue funzioni.
4. L'Ufficio regionale di statistica svolge la sua attività in piena autonomia e non dipende funzionalmente da nessuna direzione generale della Giunta regionale o del Consiglio regionale.
5. L'Ufficio regionale di statistica dirige il Sistar e ne coordina l'attività, incentivando lo scambio dei dati statistici tra i suoi componenti.
6. L'Ufficio regionale di statistica:
  - a) ha il compito di rilevare, elaborare, diffondere e archiviare i dati statistici che interessano il territorio calabrese;
  - b) svolge le attività di ricerca ed elaborazione delle informazioni statistiche promosse dal Consiglio e dalla Giunta regionale e trasmette loro i dati richiesti;
  - c) adempie a quelle attività individuate dall'art. 6 del D. Lgs. 322/1989 e s.m.i. In particolare fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi previsti dal programma statistico nazionale e promuove lo sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi della Regione Calabria;
  - d) elabora il Programma statistico regionale di cui all'art. 6 della presente legge;
  - e) predispone, integra o modifica la modulistica la cui compilazione determina l'acquisizione di dati utilizzabili a fini statistici;
  - f) coordina la sua attività con gli uffici appartenenti al Sistema statistico nazionale, ivi compresi l'Istat e gli uffici statistici delle altre Regioni e con gli organismi competenti in materia statistica che svolgono la loro attività in ambito europeo ed extraeuropeo;
  - g) stabilisce, in conformità a quanto stabilito dall'Istat e dall'Eurostat e previo parere del Comitato tecnico scientifico del Sistar istituito ai sensi dell'art. 5 della presente legge, le nomenclature e le metodologie alle quali si devono attenere i componenti del sistema statistico regionale nello svolgimento dell'attività statistica;

- h) applica le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 10 della presente legge comminate nei confronti di coloro che non si attengono all'obbligo di fornire i dati e le notizie necessarie alle rilevazioni statistiche o che forniscono i dati scientemente errati o incompleti, dando comunicazione dell'apertura del procedimento sanzionatorio all'Istat;
- i) predispone l'albo regionale degli intervistatori ai quali affidare le rilevazioni statistiche regionali, da istituire con la presente legge, curandone l'aggiornamento e la gestione. L'iscrizione all'albo, nonché le modalità di svolgimento dell'incarico, l'erogazione dei compensi e la disciplina di dettaglio saranno disciplinati da un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione statistica regionale. I compensi da corrispondere agli intervistatori saranno a carico della Giunta regionale e saranno erogati dall'Ufficio regionale di statistica;
- j) predispone e inoltra, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Presidente dell'Istat, al Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale, un rapporto annuale sull'attività svolta;
- k) cura la formazione e l'aggiornamento del personale che opera all'interno degli uffici statistici che compongono il Sistema regionale di statistica;
- l) cura che i componenti del SISTRAR svolgano le attività di rilevazione statistica nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i.;
- m) adempie alle attività di segreteria del Comitato e della Commissione di cui all'art. 5 della presente legge.

#### **ART. 4 (SISTRAR)**

1. Il SISTRAR ha come finalità quello di individuare, rilevare, elaborare, diffondere e archiviare tutti quei dati statistici che consentono, attraverso la loro aggregazione, di rappresentare la realtà sociale ed economica del territorio regionale.
2. Il SISTRAR fornisce al Sistema statistico nazionale i dati informativi relativi al territorio calabrese previsti dal programma statistico nazionale e collabora con le altre amministrazioni regionali, statali, comunitarie ed extracomunitarie per favorirne l'interconnessione, lo studio e l'analisi congiunta. A tal fine promuove l'attività di ricerca con lo scopo di individuare metodologie di analisi dei dati più efficienti.
3. Il SISTRAR promuove e contribuisce allo sviluppo della rete informatica regionale quale strumento privilegiato per la rilevazione e l'ottimizzazione dell'indagine statistica.

#### **ART. 5 (ORGANI DEL SISTRAR)**

1. Sono organi del Sistar:
  - a) Il Comitato tecnico scientifico del SISTRAR;
  - b) La Commissione statistica regionale.
2. Il Comitato tecnico scientifico è composto:
  - da un numero minimo di tre esperti in materie statistiche e/o sociali e/o economiche e/o demografiche scelti tra docenti universitari;
  - da un dirigente dell'Istat;
  - dal dirigente dell'Ufficio regionale di statistica;



3. Il Comitato supporta l'Ufficio regionale di statistica per quanto riguarda le nomenclature, la metodologia e le tecniche informatiche da utilizzare per la raccolta, l'elaborazione, la diffusione e l'archiviazione dei dati statistici esprimendo pareri in merito al rispetto delle direttive e agli atti di indirizzo espressi dall'Istat in materia di omogeneità delle metodologie.
4. Il Comitato elabora, in particolare, l'indirizzo tecnico metodologico attraverso il quale gli uffici di statistica che compongono il SISTAR svolgono le attività di rilevazione, elaborazione, aggregazione, diffusione e archiviazione dei dati statistici.
5. Il Comitato fornisce pareri sui criteri interpretativi da applicare nell'analisi ed elaborazione dei dati raccolti dal SISTAR.
6. L'organizzazione e l'attività del Comitato sono disciplinati da un regolamento interno adottato con delibera della Giunta regionale. Il Comitato rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
7. La Commissione statistica regionale è composta:
  - dal dirigente preposto all'Ufficio regionale di statistica;
  - dai dirigenti generali della Giunta regionale o loro delegati, dal Segretario generale del Consiglio regionale o suo delegato e dal dirigente dei flussi informatici del Consiglio regionale;
  - da un rappresentante della Città metropolitana di Reggio Calabria;
  - da un rappresentante dell'ANCI, il cui comune appartenga al territorio calabrese.
8. In Commissione possono essere invitati Sindaci, membri di associazioni calabresi e rappresentanti di enti, società, ed organismi pubblici e privati calabresi per essere ascoltati in ordine a specifiche tematiche. I soggetti invitati partecipano alle sedute della Commissione senza diritto di voto.
9. La Commissione è nominata con delibera della Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Prima Commissione consiliare Affari istituzionali, affari generali e normativa elettorale. Rimane in carica per tutta la durata della legislatura. La Commissione adotta il proprio regolamento interno con delibera di Giunta regionale.
10. La Commissione ha il compito principale di individuare le indagini statistiche che possano risultare di interesse della Regione o degli altri componenti del SISTAR. Promuove le indagini previste dal programma statistico nazionale. Esprime il parere sui contenuti del programma statistico regionale di cui all'art. 6 e vigila sulla sua attuazione. Fornisce indicazioni sulle modalità di scambio dei dati statistici tra i componenti del SISTAR e sulla diffusione dei dati. Esprime pareri in ordine alle questioni sulle quali l'Ufficio regionale di statistica chiede che la Commissione compia una valutazione.
11. Le attività di segreteria del Comitato e della Commissione sono svolte dal personale assegnato all'Ufficio regionale di statistica.
12. I membri del Comitato e della Commissione hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per gli spostamenti necessari per l'esercizio delle loro funzioni.
13. Le riunioni del Comitato e della Commissione si svolgeranno presso la sede della Giunta regionale della Calabria.

## **ART. 6 (PROGRAMMA STATISTICO REGIONALE)**

1. Il programma statistico regionale è lo strumento di programmazione dell'attività statistica regionale e di raccordo con il programma statistico nazionale. Esso dettaglia le rilevazioni e le

- elaborazioni statistiche da effettuare durante l'anno di competenza e le risorse finanziarie da destinare alle stesse, tenuto conto delle indicazioni fornite dal programma statistico nazionale.
2. Il programma statistico regionale viene redatto dall'Ufficio regionale di statistica ed il suo contenuto è determinato previo parere dei membri del SISTAR e della Commissione statistica regionale.
  3. Il Programma è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Il Programma stabilisce un ordine di priorità delle indagini statistiche oggetto della programmazione regionale.

#### **ART. 7 (TRATTAMENTO DEI DATI STATISTICI E OBBLIGO DEL SEGRETO STATISTICO)**

1. I dati statistici oggetto di rilevazione, elaborazione, diffusione e archiviazione da parte dei soggetti appartenenti al SISTAR sono tutelati dal segreto statistico e il loro trattamento deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali) e s.m.i. La divulgazione dei dati statistici deve avvenire in conformità a quanto prescritto dall'art. 9 del D. Lgs. 322/1989 e s.m.i.

#### **ART. 8 (ACCESSO AI DATI STATISTICI)**

1. I dati elaborati nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico regionale sono patrimonio della collettività. Essi possono essere concessi alle Università, alle Società, agli Enti, alle Associazioni e agli Organismi sia pubblici che privati e alle persone fisiche per finalità di ricerca e studio, salvo quanto stabilito dall'art. 9 del D. Lgs. n. 322/1989 e s.m.i., secondo il quale i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale da parte degli uffici di statistica non possono essere esternati, comunicati o diffusi se non in forma aggregata.
2. La validazione dei dati statistici raccolti dagli uffici di statistica dei componenti del SISTAR viene effettuata dagli stessi uffici di statistica del SISTAR. Solo a seguito della validazione, i dati acquistano il carattere dell'ufficialità e possono essere comunicati all'esterno e diffusi.

#### **ART. 9 (OBBLIGO DI FORNIRE I DATI STATISTICI)**

1. E' fatto obbligo a tutti i soggetti pubblici e privati e alle persone fisiche di fornire i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico regionale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non si applica ai dati sensibili. L'eventuale trattamento dei dati sensibili può avvenire solo previo consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nei limiti e con le finalità di quanto prescritto dall'art. 26 (Garanzie per i dati sensibili) del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Ufficio regionale di statistica ha accesso a tutti i dati informativi in possesso dell'amministrazione regionale e degli altri componenti che compongono il SISTAR.

## **ART. 10 (SANZIONI AMMINISTRATIVE)**

1. Nel caso di mancata ottemperanza all'obbligo di cui all'art. 9 o nel caso siano forniti deliberatamente dati incompleti o errati, saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a) nel caso di violazioni commesse da persone fisiche, la sanzione minima da applicare sarà pari ad euro 200,00, la sanzione massima sarà pari ad euro 2.000,00;
- b) nel caso di violazioni commesse da amministrazioni pubbliche, enti, organismi e società pubbliche o private, la sanzione amministrativa minima da applicare sarà pari ad euro 500,00 e la sanzione massima da applicare sarà pari ad euro 5.000,00.

2. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie avvengono secondo quanto disposto dalla legge 21 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza viene effettuato dagli uffici di statistica dei componenti del SISTAR, i quali trasmettono i relativi verbali di accertamento all'Ufficio regionale di statistica che provvederà a comminare le sanzioni amministrative, proporzionandole alla gravità dell'inadempienza. L'Ufficio regionale di statistica comunica all'Istat l'apertura del procedimento sanzionatorio.

## **ART. 11 (NORMA FINANZIARIA)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati nel limite massimo di euro 59.600,00 per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, si provvede con le risorse allocate al "Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio", iscritto al Programma U.20.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018-2020 con prelievo dal fondo speciale di cui al comma 1 e allocazione al Programma U.01.08 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.

## **ART. 12 (ENTRATA IN VIGORE)**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.